

Guida Modulo F12

Dichiarazione dell'impresa facente parte di un consorzio per la revisione di veicoli a motore

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per riportare i dati relative alle ditte facenti parte di un consorzio esercente l'attività di revisione di veicoli a motore.

Il modello F12 va utilizzato sempre assieme al modello B25

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per le attività di revisione gestite da singole ditte (non riunite in consorzio).

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Vedi la scheda del modello B25.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello corredato della DUAAP, del modello B25 e degli ulteriori modelli correlati al titolo abilitativo cui ci si riferisce.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

Vedi la scheda del modello B25.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Vedi la scheda del modello B25.

Guida Modulo F12

Dichiarazione dell'impresa facente parte di un consorzio per la revisione di veicoli a motore

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

2. DATI DELL'AZIENDA

Inserisci tutti i dati dell'azienda.

3. SPECIFICHE RELATIVE ALL'AZIENDA

Il quadro 3 raccoglie le informazioni dell'azienda.

Barra le caselle di interesse e riporta obbligatoriamente tutti gli estremi ed i dati richiesti.

4. REQUISITI

Questo quadro raccoglie le informazioni circa i requisiti che devono essere posseduti obbligatoriamente.

Barra le caselle di interesse.

5. DATA E FIRMA

Indica la data e il nominativo di chi sottoscrive il modulo in tutte le sue parti.

PER SAPERNE DI PIÙ

Le imprese esercenti l'attività di revisione di veicoli a motore devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

a) superficie di officina non inferiore a 120 m² (80 mq per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote);

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m (4 m per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote);

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m (rispettivamente 2 e 2,50 metri per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote).

Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del DPR 495/1992

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO	D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80;
STATO	L. 05.02.1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione";
STATO	D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", artt. 238 – 241;
STATO	D.M. 22.03.1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
STATO	D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.04.2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495";
STATO	Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
STATO	D.M. Trasporti n. 161/2007 (Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli)
PROVINCIA	Regolamento provinciale per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore.